



minimenti.

In caso di approvazione da parte del Consiglio, i mutui sarebbero concessi - dopo la necessaria istruttoria - in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al G. U. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Di finanziamenti richiesti dalle Cooperative edilizie suddette dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui a favore dell'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 14 giugno 1952.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, propone al Consiglio di amministrazione:

1°) - di autorizzare la concessione a favore delle cooperative edilizie "Aurora Dorica" di Ancona, "ha quiete" di Roma e "Primavera" di Polesina i mutui supplementari rispettivamente per gli importi di £. 23.000.000, lire 5.700.000 e £. 9.200.000, mutui da garantirsi con la cessione "pro solvendo" del contributo statale, nonché con ipoteca sugli immobili